CAMERA DEI DEPUTATI N. 2760

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROSSATTINI, RAVASIO, PAGANELLI, ROSSI

Presentata il 3 aprile 1985

Riscatto degli anni di studio per il conseguimento del diploma di ostetrica

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da anni le ostetriche, iscritte alla Cassa pensioni dipendenti enti locali, sono in attesa di vedersi riconosciuta la possibilità di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza e di indennità premio di servizio INADEL, gli anni del corso di studi per il conseguimento del diploma di ostetrica, possibilità questa oggi riconosciuta e limitata, per effetto dell'articolo 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, al diploma di infermiera professionale, rilasciato da scuola convitto, istituita ai sensi degli articoli 130 e 131 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del quale il conseguimento del diploma di ostetrica rappresenta la attuale naturale prosecuzione degli studi.

Questo stato di cose, oltre che essere pregiudizievole per quante ritardano il giusto diritto al lavoro, proseguendo negli studi per il conseguimento del diploma di ostetrica, dopo il conseguimento di quello di infermiera professionale, genera sperequazione e diversità di trattamento, censurabile in base all'articolo 3 della Costituzione, nei confronti di quante, conseguito il diploma di infermiera professionale, se iscritte alla CPDEL, possono riscattare il relativo corso di studi, la qualcosa non è consentita *strictu iure* alle ostetriche, anche se le stesse sono titolari dello stesso diploma, perché il posto che occupano prescrive il diploma di ostetrica, oltre che l'iscrizione all'albo professionale, e non già a quello di infermiera professionale.

Recita, infatti, l'articolo 13 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito nella legge 25 marzo 1937, n. 921, modificato dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1957, n. 1252, che « possono essere iscritte alle scuole di ostetricia le donne che abbiano conseguito il diploma di Stato per l'esercizio della professione di infermiera a termini dell'articolo 135 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1034, n. 1265 ».

D'altra parte l'incongruenza che si rileva, ed alla quale si vuole porre riparo, non è altro che una delle tante incongruenze di una normazione a strati sovrapposti, non correlata, quale è appunto quella concernente il personale parasanitario, in cui, oltre che modifiche, abrogazioni e rettifiche, accade di riscontrare persino l'abrogazione di un regolamento adottato con decreto del Capo dello Stato (regio decreto n. 1630 del 1940) con un decreto ministeriale (12 novembre 1958) sostituito a sua volta con un decreto presidenziale (n. 1029 del 1980).

Per quanto precede, una tempestiva approvazione della presente proposta di legge, che consta di un unico articolo, rappresenterebbe un atto di giustizia sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, è così sostituito:

« ART. 24. – Il personale iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, munito di diploma di infermiere professionale o del diploma di ostetrica, rilasciati da scuole istituite a norma delle apposite leggi dello Stato, può chiedere, oltre al riscatto dei servizi o periodi indicati all'articolo 21 della legge 11 aprile 1955, n. 379, anche il riscatto del periodo di studi corrispondente al solo corso per il conseguimento del diploma di infermiere professionale o ad entrambi i corsi per il conseguimento del diploma di ostetrica, purché il titolo sia prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.

Gli anni di studio per il rilascio del diploma si considerano continuativi risalendo dalla data del conferimento di esso e si riducono dei periodi corrispondenti agli eventuali servizi contemporanei di per se stessi utili ai fini del trattamento di quiescenza ».